

Ente

85° Corpo vigili del fuoco

1936-1954

Luoghi

Trento, piazza Centa

Altre Forme autorizzate del nome

Corpo provinciale pompieri di Trento

Corpo provinciale vigili del fuoco di Trento

Archivi prodotti

Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, 1936-1954

Storia

Il servizio antincendi sul territorio della provincia di Trento è organizzato su base comunale fino a quando, nel 1935, il regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472 (1) provvede alla sua organizzazione su base provinciale con il coordinamento nazionale del Ministero dell'Interno. E' istituito il Corpo pompieri per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Tale Corpo consta di un organo con funzioni tecniche di indirizzo e di coordinamento, l'Ispettorato centrale dei pompieri, con sede presso il Ministero dell'Interno, e da tanti Corpi pompieri provinciali quante sono le province del Regno. I corpi provinciali sono costituiti da un Comando provinciale e da un Corpo pompieri con sede nel capoluogo di provincia e un numero variabile di distaccamenti nelle sedi minori. Nel 1952 l'85° Corpo dei vigili del fuoco di Trento comprendeva, oltre al Corpo con sede nel capoluogo, altri 20 distaccamenti con sede nei Comuni di: Ala, Arco, Borgo, Cavalese, Cles, Condino, Fondo, Levico, Mori, Malé, Mezzolombardo, Pergine, Pinzolo, Predazzo, Primiero, Riva, Rovereto, Strigno, Tione e Villalagarina (2).
Per effetto delle norme per la prima applicazione del decreto di istituzione del servizio (3), il comandante dei pompieri di Trento è interinalmente incaricato delle attribuzioni demandate al Comando provinciale pompieri dal regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472.
Il Comando provinciale dei pompieri di Trento è attivo già nei primi mesi del 1936, come risulta da una delibera provinciale relativa alle spese per l'allestimento dell'ufficio del Comando di data 14 aprile 1936 (4). La sede è quella del disciolto Civico corpo comunale di Trento. Tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché gli impianti ed i materiali di tutti i servizi esistenti in provincia, passano in gestione al Comando provinciale pompieri. Impianti e materiali rimangono però di proprietà dei singoli Comuni.
 La denominazione di "vigili del fuoco" viene attribuita al corpo con regio decreto legge 16 giugno 1938 n. 1021 (5).
 Nel 1939, nell'imminenza del secondo conflitto mondiale, per effetto del regio decreto legge "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi" (6) è istituito il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto alle dirette

dipendenze del Ministero dell'Interno (art. 1). La nuova legge disciplina in modo più completo ed ampio l'organizzazione dell'istituzione, mantenendola però inalterata nel suo ordinamento generale. Istituisce come ripartizione organica del Ministero dell'Interno la Direzione generale dei servizi antincendi (art. 3), che si assume il compito di coordinamento dei corpi provinciali già demandato all'Ispettorato centrale pompieri. Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi provinciali quante sono le province del Regno (art. 2), come già dal 1935. Disciplina invece ex novo il personale per quel che riguarda il reclutamento, l'ordinamento gerarchico e il trattamento economico. Si esprime in modo più completo sulla gestione finanziaria dell'ente ed in merito all'organizzazione dei servizi, specificando meglio obblighi e compiti degli organi centrali e periferici, delle amministrazioni provinciali.

La legge successiva, la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, porta ancora il titolo: "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi" (7), abroga tutte le norme precedenti senza però portare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione dei servizi antincendi. Viene a modificarsi la denominazione dei Corpi provinciali, che a partire dal 1942 si distinguono fra loro per una numerazione progressiva data sulla base dell'ordine alfabetico del nome del capoluogo. 94 sono i Corpi provinciali corrispondenti alle province del Regno, Roma cede ad Agrigento il n. 73 per avere il n. 1, Trento è il n. 85, Bolzano il 15. A partire da questa data il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento si chiamerà "85° Corpo dei vigili del fuoco di Trento".

Per far fronte all'emergenza causata dalla guerra, nel frattempo, si era reso necessario integrare le forze del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco. La legge 2 ottobre 1940, n. 1416 (8) autorizzava il Ministero dell'Interno a disporre il richiamo in servizio continuativo "di personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonché dei pensionati del Corpo stesso che risultino idonei allo speciale servizio, nella misura complessiva di 150 ufficiali, 2350 sottufficiali e 7500 fra vigili scelti e vigili" (art.1). Circa 1200 volontari risultano destinati ai corpi di Roma, Genova e Milano. Anche l'85° Corpo provinciale di Trento passa da 25 a 200 uomini (9). Nei casi di calamità grave infatti il personale permanente dei Corpi e quello volontario veniva militarizzato e nel periodo bellico l'organizzazione fu dotata di armamento, anche se di tipo leggero.

A partire dal giugno 1945 le disposizioni in materia d'antincendio, relative alla parte organizzativa, vengono impartite dal Governo alleato (10). Un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato (11), nell'ottobre 1947, detta le disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a quando sarà possibile ricostruire i quadri della forza permanente e dei volontari.

Nel 1948 lo Statuto speciale di autonomia affida la potestà legislativa esclusiva in materia di servizi antincendi alla Regione Trentino Alto-Adige (12), ma per sciogliere l'85° Corpo dei vigili del fuoco di Trento si dovrà attendere la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 che istituisce il servizio antincendi a dimensione regionale (13). Dal 1948 e fino all'applicazione della legge regionale antincendi, il Corpo provinciale di Trento continua ad operare seguendo le disposizioni impartite dalla Direzione generale antincendi del Ministero dell'Interno, sulla base della legge del 1941. Non vi sono importanti modifiche di legge nell'organizzazione dei corpi provinciali in questi anni, ad esclusione della legge 13 ottobre 1950, n. 913 (14), in cui si dispone che il Corpo è autorizzato a reclutare ogni anno vigili volontari ausiliari fra coloro che erano tenuti agli obblighi di leva, nella misura del 10% degli organici dei vigili permanenti. Questi ausiliari assumevano servizio presso i Corpi provinciali e terminato il periodo di leva erano congedati. Il servizio effettuato poteva costituire titolo di preferenza nell'assunzione in ruolo nell'organico permanente.

Condizione giuridica

Il Corpo provinciale dei vigili del fuoco di Trento è un Corpo dello Stato dotato di personalità giuridica pubblica.

Condizione giuridica del personale

Per quanto riguarda la condizione giuridica degli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco provinciali norme precise vengono emanate solo con il decreto legge del 1939: gli

appartenenti ai Corpi provinciali, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza; gli ufficiali e sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ufficiali permanenti sono equiparati nel trattamento giuridico ed economico agli altri impiegati dello Stato, mentre ai sottufficiali, vigili scelti e vigili sono applicate le norme relative ai salariati degli enti locali (artt. 11-13).

Funzioni, occupazioni e attività

In base al regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, Il Comando del corpo dei pompieri provinciale provvede alla organizzazione del servizio di prevenzione incendi su direttive impartite dall'Ispettorato centrale (art. 7). Il servizio di estinzione incendi in ciascuna provincia viene effettuato dal corpo del capoluogo e dai vari distaccamenti del Corpo pompieri provinciale (art. 8). Il servizio dei soccorsi tecnici implica per il Corpo l'opera tecnica in caso di pubblica calamità, improvvisa e minacciante rovina di edifici, frane, piene o alluvioni, rimozione di ostacoli che intralcino la circolazione stradale ed altri interventi previsti dalle leggi vigenti (art. 9).
Nell'imminenza del secondo conflitto mondiale, con la nuova organizzazione dei servizi antincendi decretata nel 1939 e poi con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi", il Corpo è chiamato a contribuire anche alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna e ai bisogni della difesa territoriale, restando fermo il compito di tutelare l'incolumità delle persone e delle cose mediante la prevenzione e l'estinzione di incendi e dei servizi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea (art. 1).

Struttura Amministrativa

Per il regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, i Corpi provinciali sono costituiti da un Comando provinciale pompieri, un Corpo pompieri con sede nel capoluogo di Provincia ed un numero vario di distaccamenti nelle sedi minori. I Corpi provinciali sono composti da personale permanente e volontario. Per i servizi finanziari è istituita, presso il Ministero dell'Interno, una Cassa sovvenzioni, alla quale confluiscono i contributi di enti o privati ed il contributo sui premi delle assicurazioni contro gli incendi. Con i fondi di cui dispone la Cassa si provvede a sovvenzionare i corpi provinciali, secondo i criteri tecnici stabiliti dall'Ispettorato centrale e secondo le necessità dei servizi locali. Per le attività finanziarie dei corpi pompieri provinciali ci si avvale del servizio delle rispettive Amministrazioni provinciali, che vi provvedono con proprio personale amministrativo e contabile.
L'organizzazione dei servizi antincendi dettata dal regio decreto legge 27 febbraio 1939, n. 333 e poi dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 prevede che il servizio di estinzione incendi venga effettuato, in ogni provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del comandante del Corpo provinciale e secondo le direttive generali del Ministero dell'Interno (art. 22); il Corpo provinciale è retto da un Consiglio di amministrazione con sede presso la Prefettura (art. 30). Il comandante del Corpo dei vigili del fuoco organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente i servizi in genere del Corpo dei vigili del fuoco (art. 32). le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi provinciali delle caserme e dei locali occorrenti per i servizi di istituto (art. 20), nonché a mettere a disposizione, se richiesto, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili (art. 31). Presso il Ministero dell'Interno è istituita una "Cassa sovvenzioni" per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere, retta da un Consiglio di amministrazione. Essa provvede a sovvenzionare i bilanci dei Corpi provinciali in relazione alle necessità dei servizi locali, alle spese per il

personale di ruolo, alle spese per il funzionamento della scuola per gli allievi ufficiali e quella per gli allievi vigile ed altre spese di organizzazione centrale dei servizi (artt. 34 e 39).

Contesto generale

A partire dal 1935 il Corpo pompieri provinciale è posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno. Presso il Ministero è istituito un Ispettorato centrale pompieri, che funziona come organo del Ministero stesso, cui competono le direttive tecniche per la prevenzione ed estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere.
 Il Corpo provinciale vigili del fuoco di Trento, divenuto nel frattempo 85° Corpo dei vigili del fuoco di Trento, continua a far parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche dopo il riordino della sua organizzazione nel 1939. Tale legge ribadisce la diretta dipendenza del Corpo dal Ministero dell'Interno e istituisce la Direzione generale dei servizi antincendi, in luogo dell'Ispettorato centrale pompieri, per le funzioni tecniche di indirizzo e coordinamento.
 Anche se il primo statuto di autonomia, nel 1948, assegna alla Regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia di servizi antincendi, il corpo provinciale di Trento continua a rimanere soggetto alla legge nazionale ed a dipendere direttamente dal Ministero dell'Interno fino all'approvazione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, legge che troverà applicazione nel 1955.

Fonti normative

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1021, Modificazioni al regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici

Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24, Servizio antincendi

Regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici

Regio decreto 9 marzo 1936, n. 470, Norme per la prima applicazione del regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici

Legge 13 ottobre 1950, n. 913, Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Regio decreto legge 27 febbraio 1939, n. 333, Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi

Legge 2 ottobre 1940, n. 1416, Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra

Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi

Fonti archivistiche e bibliografia

Note

(1) R.D.L. 10 ottobre 1935, n. 2472 (pubblicato nella G.U. 8 febbraio 1936, n. 32), Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici, convertito nella Legge 10 aprile 1936, n. 833 (pubblicata nella G.U. n. 116 del 19 maggio 1936), conversione in legge del regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.
(2) Cfr. in: APTn, Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento (1921-1985), Ruoli del personale, registro 7.27.
(3) R.D.L. 9 marzo 1936, n. 470 (pubblicato nella G.U. 31 marzo 1936, n. 75), Norme per la prima applicazione del regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.
(4) In APTn, Organi della Provincia di Trento (1923-1949), "Deliberazioni del Preside della provincia di Trento", registro n. 1.2.21, pp. 393-394, delibera n. 927/9, Organizzazione provinciale pompieri: arredamento d'ufficio.
(5) R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1021 (pubblicato in G.U. 22 luglio 1938, n. 165), Modificazioni al regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, sulla organizzazione perovinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.
(6) R.D.L. 27 febbraio 1939, n. 333 (pubblicato in G.U. 28 febbraio 1938, n. 49), convertito in legge, con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939, n. 960 (pubblicata in G.U. 13 luglio 1939, n. 162).
(7) Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (pubblicata in G.U. 3 febbraio 1942, n. 27).
(8) Legge 2 ottobre 1940, n. 1416 (pubblicata in G.U. 23 ottobre 1949, n. 249), Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.
(9) Cfr. Marco Zeni, "Storia dell'antincendio nel Trentino", Trento 1988, p. 285.
(10) ibidem, p. 291.
(11) Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, (pubblicato in G.U. 24 novembre 1947, n. 270), Disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(12) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (pubblicata in G.U. 13 marzo 1948, n. 62), art. 4, n. 8.
(13) Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, Servizio antincendi (pubblicata in B.U. 30 agosto 1954, n. 23).
(14) Incorporamento di unità di leva nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, (pubblicata in G.U. 29 novembre 1950, n. 274).
